

COMUNE DI PINZOLO



PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

FORNITURA MATERIALE INERTE PER CANTIERE COMUNALE ANNI 2020-2021

AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO

(Art. 21 della L.P. 23/90 e ss.mm.)

(Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera del
Commissario Straordinario n. 12 dd. 23.03.2005 e s.m.)

CAPITOLATO D'ONERI

Pinzolo, marzo 2020

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura, franco cantiere comunale di Pinzolo, di S. Antonio di Mavignola e di Madonna di Campiglio ed eventualmente presso altri siti nel territorio comunale del Comune di Pinzolo, per il biennio 2020 – 2021 (31/12/2021), del seguente materiale:

DESCRIZIONE PRODOTTO	TONNELLATE
SABBIA LAVATA diam. Min/max 0-4	80
GHIAIETTO GROSSO diam. Min/max 11,2-22,4	100
GHIAIETTO FINE diam. Min/max 4-11,2	20
STABILIZZATO FINE diam. Min/max 0-20	900
MISTO FINE diam. Min/max 0-11,2	100
DISCARICA INERTI RIFIUTI MISTI DI cEd CONTENENTE DEMOLIZIONE DI SEDE STRADALE MISTA A MATERIALE (MAX 30%)	600
	METRI CUBI
TERRA VEGETALE VAGLIATA d. Min/max (M.C.)	200
CALCESTRUZZO Rck 30 (M.C.)	20
	GIORNI
NOLEGGIO CASSONE DA MC. 7,5 PINZOLO	200
NOLEGGIO CASSONE DA MC. 7,5 M. CAMPIGLIO	200
	NR. VIAGGI
TRASPORTO DA CANTIERE PINZOLO	22
TRASPORTO DA CANTIERE M. CAMPIGLIO	22

Sono compresi nell'appalto il carico, trasporto (calcolato come prezzo medio per la consegna nelle tre frazioni del comune) e scarico, presso il luogo di consegna ubicato nel territorio comunale o franco magazzino comunale.

Art.2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo, a base d'asta, della fornitura del materiale ammonta ad **€ =44.670,00** + I.V.A. di legge. Detto importo comprende le spese di carico, trasporto, scarico, la marchiatura CE del materiale fornito e le altre certificazioni richieste e quanto altro necessario per eseguire l'incarico completo e a regola d'arte.

L'affidamento avverrà a trattativa privata, secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e al titolo VII° del regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera del Commissario Straordinario n.12 dd. 23.03.2005 e s.m.

Art. 3 - Variazione delle quantità e specifiche contrattuali

La suddetta previsione di quantità non è in alcun modo vincolante per le parti, in quanto la quantità effettiva dei lavori richiesti e che l'appaltatore dovrà garantire sarà legata al fabbisogno reale. Si tratta di mere stime ai fini della determinazione dell'ammontare dell'appalto e di indicazione di massima. E' fatta salva pertanto la facoltà che possano essere richieste maggiori o minori prestazioni rispetto a quanto stimato, senza che ciò possa essere oggetto di pretese o di richiesta di risarcimento da parte della ditta aggiudicataria.

Il corrispettivo liquidato all'appaltatore sarà quindi determinato solamente dalla quantità di lavorazioni effettivamente svolte (in base al tipo) moltiplicate per il relativo prezzo unitario

offerto in sede di gara (derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto ai singoli prezzi contenuti nell'Elenco prezzi unitari).

Nella necessità di utilizzare prezzi non indicati nell'Elenco prezzi unitari, in accordo con la ditta aggiudicataria, si applicheranno i prezzi indicati nel Prezziario della Provincia autonoma di Trento – edizione 2018, ai quali verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara.

Fatto salvo l'importo massimo di contratto come risultante dall'offerta in fase di gara, che resterà invariato, potrà essere inoltre prevista una maggior quantità di un determinato prodotto rispetto ad un altro (applicando il prezzo ribassato offerto in fase di gara), il tutto all'interno dell'importo contrattuale.

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascuna voce di fornitura, si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate nell'elenco descrittivo delle forniture.

Per le forniture verranno applicati i prezzi di trasporto medi come da offerta.

I prezzi medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

Nell'eventualità che i prodotti vengano prelevati direttamente presso la cava di produzione, da parte degli operatori del comune, il corrispettivo, per tali quantità, sarà decurtato del prezzo di trasporto medio come risultante dall'offerta.

Art. 4 - Prestazioni richieste e garanzie sui prodotti

La fornitura dovrà corrispondere per caratteristiche ai requisiti tecnici minimi del capitolato di fornitura.

Qualora il Committente rifiuti quanto fornito, perché dagli accertamenti risultasse che per qualità, lavorazione, confezionamento o altro, il prodotto non è conforme alle caratteristiche tecniche minime ed alle condizioni di capitolato o è diverso da quanto offerto, l'aggiudicatario a sua cura e spese dovrà sostituirlo entro 15 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione con altro che soddisfi le condizioni prescritte.

Per la messa in mora è sufficiente una comunicazione a mezzo fax o pec di cui l'aggiudicatario deve essere dotato.

Art. 5 -Stipula del contratto

La stipula del contratto avverrà secondo le disposizioni del regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale del comune di Pinzolo e quanto disposto per il mercato elettronico, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo all'Amministrazione appaltante all'atto della stipulazione definitiva ovvero al momento dell'aggiudicazione ove ricorra l'ipotesi di cui alla prima parte del comma 1 dell'articolo 15 della L.P. 23/1990. Salvo che nel provvedimento a contrarre sia disposto che l'aggiudicazione tiene luogo a tutti gli effetti della stipulazione, il contratto è stipulato dal dirigente della struttura competente.

Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato ai sensi dell'art. 9 della L.P. 23/1990.

La fornitura avrà inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata dalla data di emissione dell'ordinativo da parte della stazione aggiudicatrice al 31/12/2021.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio

del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante

L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche per il periodo 01.1.2022 – 31.12.2022 alle medesime condizioni dell'affidamento originario.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.

Art. 7 – Cauzione provvisoria Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 31 della L.P. 2/2016, non si richiede il versamento della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8 - Termine per la fornitura

La consegna del materiale richiesto e/o l'attivazione del nolo a caldo dovrà avvenire entro 48 ore dall'ordine o, previo accordo, anche in tempi minori, l'ordine potrà avvenire tramite mail, o pec e, in caso d'urgenza anche tramite richiesta telefonica da parte Del responsabile dell'Area Tecnica o di un suo delegato.

L'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto quando l'appaltatore, per negligenza grave o per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite, non si comportasse in modo da non assicurare l'ultimazione della fornitura nel termine contrattuale oppure compromettesse la buona riuscita dell'opera.

Art .9 - Qualità e accettazione di materiali in genere

I materiali, prima della consegna, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direttore della fornitura.

Qualora la direzione della fornitura rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione della fornitura non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della qualità della prestazione, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 10 - Sospensioni e proroghe

I termini della prestazione potranno discostarsi dal periodo prestabilito sulla base della situazione locale riscontrata, delle esigenze organizzative e dell'andamento stagionale senza per questo sospendere o prorogare i termini stabiliti per la fornitura.

Eventuali proroghe potranno essere concesse esclusivamente per eventi eccezionali ed imprevedibili dietro motivata richiesta dell'appaltatore comunque nel rispetto dei tempi di utilizzo.

Art. 11- Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna del materiale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale giornaliera **dell'uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 12 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.P. 23/1990, per la fornitura in oggetto non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione contrattuale.

Art. 13 - Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile con fatturazione cumulativa della/e prestazioni/consegne nel mese precedente.

La corresponsione del corrispettivo avrà scadenza a 30 gg. dalla data della fatturazione in formato elettronico. In caso di inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione Comunale, oltre a valutare se procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all'Articolo specifico e ad informare gli organi competenti e

fatte salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti se il servizio è ancora in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è ultimato.

Tale somma verrà trattenuta dall'Amministrazione fino alla dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione degli adempimenti. Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi sopra enunciati secondo cui l'appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal capitolato.

Le fatture, intestate al Comune di Pinzolo, dovranno necessariamente contenere l'indicazione della banca (istituto, agenzia, codice IBAN) e il codice CIG (codice identificativo gara) o il CUP (codice unico di progetto) ed essere inviate mediante fatturazione elettronica.

Art. 14 - Norme di sicurezza generale

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008.

Le prestazioni in appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. Riferimento al decreto legislativo n.81 del 09 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale d'igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, qualora ne ricorrano i presupposti, hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio della prestazione la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima dell'inizio della prestazione; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 15 - Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro i limiti previsti dalla vigente normativa.
2. In ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di data 26 settembre 2019 che dichiara: "La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi", è ammesso il subappalto per l'intero importo del servizio.

3. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
5. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
6. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
7. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 16 - Tutela dei lavoratori

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo alla prestazione affidata, vigenti in

provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento.

Art. 17 – Responsabilità del soggetto aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica o dell'arte per garantire la più completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l'esecuzione della prestazione, la incolumità degli operai, delle persone addette alla prestazione e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Art. 18 - Autotutela contrattuale e risoluzione per mancato rispetto dei termini

Fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, l'amministrazione comunale può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto. In tal caso, salvo il diritto al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la stessa appaia di utilità per l'amministrazione appaltante.

Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse del Comune, l'amministrazione comunale, previa diffida, può disporre che l'esecuzione avvenga d'ufficio, ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

Art. 19 - Oneri ed obblighi a carattere generale

Oltre agli altri oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:

1. L'attrezzatura adeguata all'entità degli interventi ed alle prescrizioni di Legge in materia antinfortunistica;
2. Le misurazioni e i rilievi necessari alle operazioni di consegna, di verifica e di contabilità della prestazione;
3. L'impresa aggiudicataria, anche nelle more della stipula del contratto, si impegna a svolgere la prestazione entro i termini fissati dalla stazione appaltante;
4. Ogni e qualsiasi accorgimento, indicazione e simili inerenti l'igiene e sicurezza del lavoro dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione della prestazione;
5. Il trasporto e l'allontanamento, ad intervento ultimato di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
6. La sorveglianza diurna e notturna dei luoghi oggetto della prestazione se ed in quanto necessari;
7. La pulizia dei luoghi e lo sgombero, ad intervento ultimato, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato;
8. Tutto quanto in genere occorra per ritenere completamente ultimati a perfetta regola d'arte la prestazione;
9. L'assicurazione del servizio e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi, assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero a verificarsi in conseguenza della prestazione;
10. L'osservanza rigorosa delle norme derivanti dalle vigenti Leggi relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi nonché osservare le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire nel corso dell'Appalto. L'applicazione integrale, inoltre, di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da Aziende Industriali Edili

ed affini in vigore; in particolare l'Impresa è chiamata alla osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;

11. La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiore a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori ancorché l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro.

12. La riparazione dei danni di qualsiasi genere esclusi quelli di forza maggiore purché puntualmente dimostrati nel termine di 7 giorni dal loro verificarsi.

13. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione della prestazione, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

14. L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull'Impresa.

15. La predisposizione, prima dell'inizio delle operatività, del piano operativo di sicurezza.

L'Impresa dovrà altresì:

1. Fornire all'Ufficio da cui i lavoratori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

2. Proporre alla Direzione Tecnica un operatore qualificato e capace che dovrà essere costantemente presente per seguire ed assicurare la buona e perfetta esecuzione della prestazione.

Il corrispettivo per tutti gli oneri sopra specificati è da intendersi interamente conglobato nel prezzo base dei servizi di cui all'elenco in testa al presente capitolato.

Art. 20 - Condizioni aggiuntive

Nell'accettare la prestazione oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara:

- di aver esaminato, anche su supporto cartaceo, tutti gli elaborati relativi alla presente fornitura al fine di valutare le modalità di carico, trasporto e scarico del materiale, nolo a caldo di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e possano influire sulla esecuzione delle forniture, delle condizioni contrattuali; di aver esaminato gli elaborati progettuali e di accettare tutte le clausole del "Capitolato d'oneri" relative alle modalità di fornitura/nolo a caldo e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente;
- di prendere atto, che le quantità previste nel presente capitolato d'oneri sono da intendersi come quantità indicative e non vincolanti, fatte salve le disposizioni in merito alle variazioni, in più o in meno, delle quantità delle prestazioni richieste, che vanno calcolate sull'intero ammontare della prestazione.

Art. 21 - Definizione delle controversie

In relazione alle controversie che potessero sorgere nel corso dell'attuazione del contratto si applicano le norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione degli obblighi contrattuali, non già risolta nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 204, 205, 206,

207, 208 e 209 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 verrà demandata dalle parti esclusivamente al Foro di Trento secondo la previsione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 22 – Tutela della Privacy

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pinzolo (di seguito, il “Titolare”), nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore), Viale della Pace 8 - 38086 PINZOLO, tel. 0465-509100, fax 0465-502128 e-mail segreteria@comune.pinzolo.tn.it, pec segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: Viale della Pace n. 8, 38086 – Pinzolo (TN), e-mail dpo@comune.pinzolo.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità all’art. 5 del Regolamento.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono stati raccolti presso l’Interessato e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso il Comune di Pinzolo.

Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributivi
- dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative

Finalità del trattamento

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:

espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture volte all’individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l’eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato all'Area Amministrativa e, in particolare da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Processi decisionali automatizzati e profilazione

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

Informiamo che i dati saranno comunicati

1. alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo "Finalità del trattamento".

2. solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, **per l'adempimento degli obblighi di legge** al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 13.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

Trasferimento extra EU

I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dallo Spazio Economico Europeo, perché ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati

Periodo di conservazione dei dati

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie";
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Walter Ferrazza

(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).